

Regione Piemonte – Convegno
Sicurezza e Benessere a scuola: normativa, edilizia e prospettive

TAVOLA ROTONDA

Intervento del Dott. Ing. Michele FERRARO

Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il Piemonte

1 Sicurezza antincendio nelle scuole piemontesi

Le scuole con oltre 100 persone (allievi, docenti e personale di servizio) sono contemplate al punto 85 dell'elenco allegato al DM 16-02-1982 delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per esse, quindi, si applicano le procedure di cui al DPR 37 del 1998.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR, i titolari sono tenuti a richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, rispettivamente, il parere di conformità sui progetti di realizzazione o di modifiche ed il sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) che costituisce autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio.

In regione risultano attualmente istruite, agli atti dei Comandi Provinciali, circa 2800 pratiche di attività scolastiche, delle quali circa 400 risultano coperte da CPI e circa 1000 provviste della DIA (dichiarazione di inizio dell'attività), che costituisce, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del DPR 37-1998, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio, in attesa del sopralluogo da parte del Comando.

Risultano inoltre circa 1400 progetti approvati di realizzazione o modifiche o ristrutturazioni di altrettante scuole, in attesa di richiesta di sopralluogo a lavori ultimati.

Trattasi, prevalentemente, di edifici ancora in attesa di adeguamento alla normativa antincendio entro i termini più volte prorogati negli anni precorsi, da ultimo con legge n. 296 del 27-12-2006 (legge finanziaria 2007) che, al comma 625 dell'art. 1, precisa che per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, previste dai piani di edilizia scolastica di cui alla legge n. 23 del 11-01-1996 "Norme di edilizia scolastica", le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza, comunque non successivo al 31-12-2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

Sono pure significative le considerazioni desumibili dall'osservazione dei dati statistici riflettenti gli interventi di soccorso espletati dai Vigili del Fuoco nelle scuole piemontesi.

Nell'anno 2008 sono stati operati 241 interventi: 18 per incendi, 13 per dissesti statici, 23 per danni d'acqua (condizioni meteorologiche avverse e guasti agli impianti idrici), 8 per fughe di gas e 179 di altre tipologie diverse.

Nei primi 11 mesi del corrente anno 2009 sono stati operati 322 interventi: 33 per incendi, 12 per dissesti statici, 29 per danni d'acqua, 6 per fughe di gas e 242 di altre tipologie diverse.

Va osservato un sensibile incremento delle richieste di intervento dei Vigili del Fuoco nel biennio, con particolare riguardo alle "tipologie diverse" (controlli a seguito di segnalazioni di pericolo reale o presunto, anomalie varie, etc.), attribuibile essenzialmente all'effetto psicologico, sulla sensibilità degli operatori scolastici e dell'utenza, indotto dal grave incidente del 22-11-2008 nel Liceo Darwin di Rivoli.

In ogni caso si deve rilevare un numero considerevole di accadimenti incidentali nelle scuole, singolarmente di modesta o trascurabile entità, inquadrabili nelle categorie dei "piccoli incidenti" o "quasi incidenti" secondo le moderne teorie della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e, pertanto, meritevoli della dovuta attenzione in quanto significativi di situazioni di rischio potenziale suscettibili di sfociare in incidenti gravi in mancanza di adeguati provvedimenti preventivi.

2 Principali disposizioni di prevenzione incendi nelle attività scolastiche

- DM 18-12-1975 - Norme tecniche relative alla edilizia scolastica.
Fissa le condizioni di sicurezza riguardanti principalmente:

- la stabilità degli edifici in condizioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.)
 - la sicurezza degli impianti, sia nell'uso che nella gestione
 - la difesa dagli agenti atmosferici
 - la difesa dai fulmini
 - la difesa dagli incendi (che rimanda però alle norme specifiche emanate o da emanarsi da parte del Ministero dell'Interno – CNVVF)
 - la difesa microbiologica.
- DM 26-08-1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.
Si applica agli edifici e locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, nelle quali siano presenti contemporaneamente oltre 100 persone e che siano:
- a di nuova costruzione
 - b esistenti al 16 settembre 1992 e già adibiti a scuole qualora siano oggetto di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali
 - c esistenti al 16 settembre 1992 in cui si insediano scuole di nuova realizzazione
- Per gli edifici esistenti al 16 settembre 1992 e non rientranti nei casi precedenti si applicano le disposizioni contenute nel punto 13 "norme transitorie" del DM 26-08-92, che stabiliva che gli edifici scolastici esistenti dovessero attuare alcuni dei punti del DM entro il 16 settembre 1997, ossia 5 anni dalla data di emanazione del DM.
- A seguito però delle continue proroghe che si sono succedute nel tempo, gli adempimenti alle prescrizioni previste, sono via via slittate, fino ad arrivare a tutt'oggi, ai termini di adeguamento riportati nell'art. 1, comma 625, della legge finanziaria 27.12.2006 n. 296 che comunque non possono andare oltre il 31 dicembre 2009.
- Le scuole con un numero di presenze (personale docente e non docente e alunni) contemporanee fino a 100 persone, denominate di "tipo 0", non risultano soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei vigili del fuoco.
- I titolari delle scuole sono tenuti comunque al rispetto del punto 11 del DM.
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno P954-4122 del 17-05-96
Fornisce chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno P2244-4122 del 30-10-96
Fornisce chiarimenti sul numero delle uscite dagli spazi per esercitazioni nonché sulle aperture di ventilazione degli spazi suddetti.
Inoltre chiarisce che cosa deve intendersi per spazi per esercitazioni ed il tipo di rete idranti da realizzare negli edifici scolastici.
Fornisce infine i criteri per la concessione della deroga in via generale ai punti 5.0 e 5.2. del DM 26 agosto 1992.
Tale procedura trova applicazione alle strutture scolastiche esistenti alla data di emanazione del disposto in questione, includendo in tale fattispecie anche quegli edifici per i quali a tale data era stato chiesto il parere preventivo.
- Legge 649 del 23-12-1996 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.
Per gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico proroga al 31 dicembre 1999 i lavori di messa a norma ai sensi del d.lgs. 626-1994, del DM 26-08-92 e della legge 46-1990.
- Legge 266 del 07-08-1997 - Interventi urgenti per l'economia.
Estende quanto previsto dalla legge 649-1996 agli edifici scolastici non di proprietà pubblica.
- Legge 265 del 03-09-1999 - Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
Prevede che gli interventi nel settore della edilizia scolastica devono essere completati entro il 31-12-2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.

Inoltre la legge stabilisce che gli adempimenti gestionali di competenza dei dirigenti scolastici previsti dal Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n.382-92 devono essere completati entro il 31.12.2000.

- Legge 306 del 27-12-2004 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Prevede che al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziare per l'adeguamento a norma delle scuole le regioni possano fissare una nuova scadenza, comunque non successiva al 31-12-2005, per l'esecuzione dei lavori negli edifici scolastici già esistenti e per i quali sia stato presentato entro il 30-06-2005, al competente Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per il relativo parere di conformità.
- Legge n. 26 del 01-03-05 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.
Proroga al 30-06-2006 il termine stabilito dalla legge 306-2004 per l'adeguamento degli edifici scolastici alle prescrizioni contenute nel punto 13 dell'allegato al DM 26-08-92, alle medesime condizioni già previste dalla stessa legge 27 dicembre 2004, n. 306.
- Legge 296 del 27-12-2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Al comma 625 dell'art. 1 prevede che per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, previste dai piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme di edilizia scolastica", le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

3 Quesiti ricorrenti di prevenzione per le attività scolastiche

- Sistema delle vie d'esodo negli edifici di vecchia costruzione
- Locali per esercitazioni: uscite e resistenza al fuoco delle strutture
- Illuminazione di sicurezza delle aule
- Laboratori con gas infiammabili: strutture, esodo e ventilazione
- Controsoffitti
- Scuole tipo 0: senso apertura porte
- Locali universitari: applicabilità del DM 26-08-1992
- Locali di culto: comunicazioni con attività scolastiche
- Asili nido: applicabilità del DM 26-08-1992 e delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Apparecchi di riscaldamento localizzato: ammissibilità negli edifici scolastici
- Larghezza delle scale negli edifici a 3 piani f.t.: applicabilità del punto 5.5 del DM 26-08-1992
- Scale di sicurezza esterne: caratteristiche in relazione alle disposizioni del DM 26-08-1992.

4 Deroghe

E' possibile il ricorso all'istituto della deroga secondo le procedure previste dall'art. 6 del DPR 37-1998, nei casi in cui non sia possibile l'integrale osservanza della normativa vigente, inoltrando richiesta motivata alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco tramite il Comando Provinciale territorialmente competente.

Il Comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento alla Direzione Regionale.

Il Direttore Regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi, di cui all'art. 20 del DPR 577-1982, si pronuncia dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente.